



COMUNE DI DRENA PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e della Legge 27 dicembre 1997 n. 449)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/97 nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 50 della L. 449/97, dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97, secondo principi di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti di accertamento e degli adempimenti dei contribuenti, nonché di riduzione del contenzioso.

Art. 2

Introduzione dell'Istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, introduce nel proprio ordinamento l'Istituto di accertamento con adesione delle proprie entrate tributarie, quale modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti.

Art. 3

Ambito di applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'Ufficio, esulano dal campo applicativo dell'Istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione.

Art. 4

Autotutela

1. Il Comune o i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 446/97 possono procedere:
 - a) all'annullamento totale o parziale dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che per ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, risultanti da pronunciamenti giurisprudenziali o da circolari o da risoluzioni, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo. In relazione ai propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato, l'Ufficio che ha emanato l'atto ha il potere di procedere all'annullamento, totale o parziale, con provvedimento motivato, comunicato all'interessato tramite notifica o raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento o la revoca del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'opportunità di coltivare la lite il responsabile dell'Ufficio o suo delegato, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, da comunicare all'organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia.
4. Qualora si rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, l'Ufficio non può procedere all'accertamento con adesione ma ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, intendendosi per definitivo il provvedimento non più impugnabile, il responsabile dell'Ufficio o suo delegato può procedere all'annullamento medesimo in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errori di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errori di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

6. L'annullamento di un atto può avvenire sia per iniziativa autonoma dell'Ufficio che ha emanato l'atto, al fine di perseguire lo scopo della buona amministrazione e della diminuzione del contenzioso, sia per istanza del contribuente accertato, mediante presentazione di una memoria difensiva che dimostri le carenze del provvedimento. In caso di istanza di annullamento presentata dal contribuente, l'eventuale atto di annullamento da parte dell'Ufficio competente non si configura come atto dovuto, rimanendo nella sua discrezionalità valutarne la fondatezza.
7. La pendenza del contenzioso sull'atto di accertamento, oppure la definitività del provvedimento medesimo non costituiscono limite all'esercizio dell'autotutela ed al potere di annullamento dell'Ufficio competente.
8. In presenza di sentenza passata in giudicato non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio fatta salva l'ipotesi di ricorso respinto solo per motivi di carattere formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità).

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

Art. 5

Competenza

1. Competente alla definizione con adesione di un accertamento è il Responsabile dell'Ufficio preposto alla funzione di accertamento in materia che ha emanato l'atto.

Art. 6

Attivazione del procedimento

1. Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 7

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati:

- a) il tributo ed il periodo d'imposta accertato, gli elementi identificativi dell'atto e della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 8

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 7 comma 1, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado per la Provincia di Trento, istanza, in carta libera a mezzo raccomandata, PEC o con deposito all'Ufficio Tributi dietro rilascio di ricevuta, di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. La rinuncia alla richiesta di definizione, ritenuta implicita in caso di presentazione di ricorso, vale per il solo soggetto ricorrente e non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione con adesione.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione dell'accertamento sia quelli del pagamento del tributo.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio - anche telematicamente a mezzo posta elettronica o PEC, oppure via fax - formula l'invito a comparire.

Art. 9
Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data, salvo cause di forza maggiore.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in sintetico verbale da parte dell'Ufficio competente.

Art. 10
Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto dall'Ufficio e quanto definito in contraddittorio, nonché, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 11
Perfezionamento della definizione

1. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con lo stesso atto di accettazione, nel caso in cui versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, il pagamento rateale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 796 e seguenti, per quanto compatibili, della L. 160/2019. Al fine di ottenere la rateazione il Contribuente deve attestare la propria situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e, solo per richieste di rateizzazione di importo superiore ad Euro 3.000,00 e per numero di rate mensili superiore a 12, fornire, contestualmente all'accettazione di cui sopra, la documentazione comprovante lo stato di temporanea e obiettiva difficoltà. L'ufficio si riserva, in ogni caso, la facoltà, per le richieste di rateizzazione per importi inferiori o pari a 3.000,00 Euro e per numero di rate inferiori o pari a 12, di verificare a campione, in pendenza del periodo di rateizzazione, i presupposti comprovanti la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà dichiarata dal

Contribuente, anche con la richiesta a quest'ultimo della documentazione ivi necessaria.

2. La durata massima della rateazione per importi superiori ad euro 6.000,01 è stabilita in 36 rate mensili. Se il numero di rate richiesto è superiore a 24, il riconoscimento della rateizzazione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria intestata a favore del Comune o, qualora quest'ultimo, esternalizzasse il Servizio, a favore della società Concessionaria il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, per un importo pari a quello indicato nell'accertamento con adesione maggiorato degli interessi legali dovuti fino alla data di effettivo pagamento del complessivo dovuto. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ufficio. In caso di mancato versamento delle somme o delle rate dovute, nel rispetto di quanto previsto dalla L.160/2019, il beneficiario della fideiussione la escuterà per l'importo complessivo ancora eventualmente dovuto.

L'importo della prima rata è versato entro il termine di cui al comma 3 e sulle somme delle rate successive dovute per tributo si applicherà un interesse moratorio su base mensile ragguagliato al vigente tasso legale. Gli interessi che si applicano sulle rate successive alla prima decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione tra le parti fino alla data di versamento di ogni rata successiva alla prima

3. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute o della prima rata, con le modalità indicate nell'atto stesso. Se il contribuente non effettua tale versamento, nel succitato termine, l'accordo è da considerarsi inesistente.
4. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio l'attestazione dell'avvenuto pagamento del dovuto o della prima rata. L'Ufficio, a seguito del ricevimento dell'attestazione, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
5. Relativamente ai tributi per i quali la riscossione avviene tramite ruolo l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione amministrativa ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
6. Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con escussione della garanzia

prestata per un importo pari al debito residuo previo ricalcolo degli interessi di mora nella misura prevista dalle norme vigenti.

Art. 12
Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né, dal contenuto della dichiarazione né, dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

TITOLO III
SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 13
Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Tenuto conto della quasi totale soppressione dell'obbligo dichiarativo e quindi anche delle sanzioni derivanti da omesse o infedeli dichiarazioni, ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che a seguito della definizione con adesione, la sanzione prevista dal art. 13 del D.lgs. 471 del 1997 è ridotta del 50%.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento già notificato dal Comune, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1 e 2.

TITOLO I V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 (autotutela) e all'art. 13 comma 3 (definizione agevolata) già applicabili senza necessità di apposita regolamentazione. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento esecutivi notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.
2. L'Istituto suddetto è pure applicabile su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 218/97 e successive modificazioni, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 5-ter del medesimo decreto.
4. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento.....	pag. 1
Art. 2	Introduzione dell'Istituto dell'accertamento con adesione	pag. 1
Art. 3	Ambito di applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione	pag. 1
Art. 4	Autotutela.....	pag. 1

TITOLO II PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

Art. 5	Competenza.....	pag. 3
Art. 6	Attivazione del procedimento	pag. 3
Art. 7	Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio.....	pag. 3
Art. 8	Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	pag. 4
Art. 9	Effetti dell'invito a comparire.....	pag. 5
Art. 10	Atto di accertamento con adesione	pag. 5
Art. 11	Perfezionamento della definizione.....	pag. 5
Art. 12	Effetti della definizione.....	pag. 7

TITOLO III SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 13	Riduzione della sanzione.....	pag. 7
---------	-------------------------------	--------

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14	Decorrenza e validità.....	pag. 8
---------	----------------------------	--------